



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. Silvia Ravazzoni,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al N. 8542/2018 R.G. promossa da:

ASGI –Associazione Studi Giuridici Sull’Immigrazione\_  
APN – Avvocati Per Niente Onlus-  
con gli avv.ti GUARISO ALBERTO e l’avv. NERI LIVIO

RICORRENTI

contro:

COMUNE DI MILANO, con gli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, D’AURIA  
ELISABETTA, BARTOLOMEO Angela, MORAMARCO ANNAMARIA, PELUCCHI  
ANNALISA

COMUNE DI COMO, con l’avv. CERESA MARINA, PIATTI CHIARA e OGLIAROSO  
MARILISA

RESISTENTI

COMUNE DI LEGNANO,

CONTUMACE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 15.11.2018, osserva quanto segue:

**In Fatto**

Con ricorso ai sensi degli artt. 28 D.lgs.150/2011 e 44 T.U. immigrazione, depositato il 10 agosto 2018, A.S.G.I.- Associazioni Studi Giuridici sull’Immigrazione- e APN - Avvocati per niente Onlus- hanno chiesto al Tribunale di Milano di:

*“a. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Milano, dal Comune di Como e dal Comune di Legnano consistente nell’aver “aver diffuso al pubblico informazioni secondo le quali gli stranieri titolari di permesso unico lavoro ( nonché per il Comune di Legnano anche gli stranieri di titolari di protezione internazionale e per il Comune di Milano, anche i familiari non-comunitari di cittadini dell’Unione) non avrebbero diritto all’assegno famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98 in ragione della asserita carenza di utile titolo di soggiorno, nell’aver omesso di impartire agli uffici disposizioni volte ad adeguare il comportamento degli*



*uffici alle norme dell'Unione e comunque nell'aver negato l'accesso alla prestazione agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno di cui sopra"*

**b. ordinare** al Comune di Milano, al Comune di Como e al Comune di Legnano, in persona dei rispettivi legali rappresentati, di cessare il comportamento di cui sopra e pertanto ordinare alle amministrazioni stesse:

- di riconoscere ai titolari di permesso unico lavoro lavoro ( nonché per il Comune di Legnano anche gli stranieri di titolari di protezione internazionale e per il Comune di Milano, anche i familiari non-comunitari di cittadini dell'Unione) la prestazione di cui sopra a parità di condizioni con i cittadini italiani;

- di adottare a tal fine, entro 15 giorni dal deposito della emananda ordinanza, una apposita direttiva agli uffici periferici dell'amministrazione, affiggendo apposito avviso in tutti gli uffici comunali del settore; - di modificare il sito istituzionale nel senso di cui sopra;

- di inviare apposita informazione a tutti gli stranieri residenti che abbiano almeno tre figli.

**c. condannare** le amministrazioni convenute a pagare alle associazioni ricorrenti la somma di euro 100 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'emanando ordine

*Con vittoria di spese e competenze, ivi compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."*

Nello specifico, i ricorrenti si dolevano che le amministrazioni resistenti avessero illegittimamente limitato i potenziali beneficiari dell' **"assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori"** introducendo presupposti giuridico-fattuali non previsti dalla normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 21.06.2017 (C-449/16), tali da generare un'evidente discriminazione a danno dei titolari di permesso unico di lavoro e, il Comune di Milano, dei familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione.

Si sono costituiti il Comune di Milano e il Comune di Como, mentre è stata dichiarata la contumacia del Comune di Legnano.

All'udienza del 11.10.2018 i ricorrenti e il Comune di Como hanno dato atto che nelle more del giudizio sia il comune di Como che il Comune di Legnano avevano accolto le domande e hanno conseguentemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere tra le dette parti, il Comune di Milano ha invece resistito, argomentato in principalità circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedendo il rigetto di ogni richiesta *ex adverso* formulata.

La resistente in ogni caso evidenziato che *" l'accoglimento del ricorso in questione non può prescindere dalla disapplicazione della normativa nazionale (art. 65 L. n. 448 /1998) per contrasto con la normativa europea (art. 12 della Direttiva UE 2011/98 e art. 3 comma 1 del Regolamento CE 883/2004). A norma, infatti, dell'art. 65 L. n. 448/1998, l'assegno per i nuclei familiari*



*numerosi è erogato in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.”* Ciò premesso, il Comune di Milano rilevando che *“in assenza di una ratifica espressa da parte del Ministero, l'inosservanza delle direttive dallo stesso diramate e dall'INPS applicate con riferimento all'erogazione delle indennità dall'Ente direttamente gestite (per esempio l'assegno di natalità detto anche bonus bebè) non esonera il Comune di Milano da profili di eventuale responsabilità per danno erariale”*, ha ritenuto di dover attendere l'eventuale provvedimento giudiziale prima di adeguarsi alla interpretazione della Corte di giustizia.

### **In diritto**

Preliminarmente, in accoglimento delle conclusioni concordi delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le associazioni ricorrenti e i Comuni di Como e di Legnano, che nel corso del giudizio hanno accolto le domande dei ricorrenti adeguando le istruzioni riportate sui rispettivi siti Internet quanto alla indicazione dei beneficiari dell'assegno oggetto di causa.

Quanto invece alle domande svolte nei confronti del Comune di Milano, il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui in seguito.

Data la natura del presente giudizio, si rileva che, ai fini di una pronuncia di accoglimento, non è sufficiente appurare l'inesistenza di un potere del Comune resistente di emanare istruzioni volte al restringimento del numero di beneficiari della prestazione assistenziale “assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” ma è necessario altresì accertare che tale restrizione abbia generato una discriminazione fondata, per quanto di interesse, su origini etniche o di nazionalità.

Le disposizioni normative che assumono rilevanza sono:

- l'art. 65 della L.448/98 in base al quale *“1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3”*
- l'art. 80 L.388/2000 in base al quale *“5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e' concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. e successive modificazioni, nei quali siano presenti il*



*richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo”*

l’art.13 L 97/2013 ” 1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: *«cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”*

- l’art. 12 della direttiva 2011/98 che dispone:”1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c) *beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:*

*e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”*

- l’art 3 paragrafo 1 della direttiva 2011/98 si riferisce a:

*“,b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;*

*c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale”.*

- l’art. 44 com. 1, D.L.vo n. 286 del 1998 in base al quale *“quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”;*

- l’art. 43 com. 1, D.L.vo n. 286 del 1998 in base al quale *“costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.*



Va poi ricordata la sentenza della Corte di Giustizia 21.06.2017 (C-449/16), ( Kerly Del Rosario Martinez Silva contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Comune di Genova), in cui la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della normativa italiana in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può ottenere il beneficio di una prestazione come l'ANF, istituito dalla legge n. 448/1998, ha così argomentato:

“19 Dato che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 prevede che i lavoratori provenienti da paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), della medesima direttiva beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, occorre in primo luogo esaminare, come suggerito dal giudice del rinvio, se una prestazione come l'ANF costituisca una prestazione di sicurezza sociale, riconducibile alle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del medesimo regolamento, oppure una prestazione di assistenza sociale, esclusa dall'ambito di applicazione di tale regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), di quest'ultimo, come sostiene il governo italiano.

20 A tale riguardo si deve ricordare che, come ripetutamente giudicato dalla Corte con riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 14; del 20 gennaio 2005, Noteboom, C-101/04, EU:C:2005:51, punto 24, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 28). Una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 15; del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 28, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 48).

21 La Corte ha già dichiarato che le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale (v. in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 21; del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 46, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 32).

22 Peraltro, il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero di figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell'assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che, quando sono soddisfatti, danno diritto a tale



prestazione senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 17). Così, prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare i carichi familiari, devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale (sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C-308/14, EU:C:2016:436, punto 60).

- 23 In merito alla questione se una data prestazione rientri nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I di tale regolamento. La Corte ha già dichiarato che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
- 24 Per quanto concerne la prestazione oggetto del procedimento principale, risulta dagli atti che, da un lato, l'ANF è versato ai beneficiari che ne facciano richiesta e che soddisfino le condizioni relative al numero di figli minori e ai redditi previste dall'articolo 65 della legge n. 448/1998. Tale prestazione, pertanto, viene concessa prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a una situazione definita per legge. Dall'altro lato, l'ANF consiste in una somma di denaro versata ogni anno ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i carichi familiari. Si tratta dunque proprio di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.
- 25 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che una prestazione quale l'ANF costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.
- 26 Occorre pertanto esaminare, in secondo luogo, se il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/98, possa essere escluso dal beneficio di una siffatta prestazione da una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.
- 27 A tal riguardo, dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima, risulta che devono beneficiare della parità di trattamento prevista dalla prima di tali disposizioni, fra gli altri, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. Ebbene, è questo il caso del cittadino di un paese terzo titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dato che, in forza di tale disposizione, detto permesso consente a tale cittadino di soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che l'ha rilasciato.
- 28 Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma, della direttiva 2011/98, gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti dall'articolo 12, paragrafo 1,



lettera e), della medesima direttiva ai lavoratori di paesi terzi, eccezion fatta per quelli che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, della predetta direttiva, gli Stati membri possono decidere che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della stessa, che concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è ivi consentito lavorare in forza di un visto.

- 29 Quindi, analogamente alla direttiva 2003/109, la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse (v., per analogia, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punti 86 e 87).
- 30 Orbene, il giudice del rinvio osserva che la Repubblica italiana non ha inteso avvalersi della facoltà di limitare la parità di trattamento facendo ricorso all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98, giacché essa non ha manifestato in alcun modo una simile volontà. Quindi, le disposizioni della normativa italiana che limitano il beneficio dell'ANF, nel caso di cittadini di paesi terzi, ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e alle famiglie dei cittadini dell'Unione, disposizioni adottate del resto prima del recepimento nel diritto interno della suddetta direttiva, come risulta dai punti 10 e 11 della presente sentenza, non possono essere considerate come istitutive delle limitazioni al diritto alla parità di trattamento che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ai sensi della medesima direttiva.
- 31 Ne consegue che il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/98 non può essere escluso dal beneficio di una prestazione quale l'ANF mediante una tale normativa nazionale.
- 32 In considerazione di tutto quanto precede, alle questioni sollevate occorre rispondere dichiarando che l'articolo 12 della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'ANF, istituito dalla legge n. 448/1998.
- ” **L'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo**”



Preso atto della decisione della Corte sopra riportata, deve ritenersi discriminatoria la condotta del Comune di Milano che individuando i beneficiari della prestazione in esame sul sito internet ha ristretto la platea dei destinatari della prestazione assistenziale a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- essere residenti nel Comune di Milano nel momento in cui si presenta la richiesta;
- essere cittadini italiani, comunitari o non comunitari, in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadini non comunitari soggiornanti di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 articolo 13);
- i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero;
- i figli minori devono essere residenti nel Comune di Milano ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.650,11 per l'anno 2018

Rilevato che costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione basata sull'origine nazionale o etnica e quindi, in sostanza, costituisce discriminazione ogni ingiustificata divergente preferenza fondata sulla cittadinanza dell'individuo, si osserva che l'esclusione dei lavoratori non comunitari titolari di permesso unico di lavoro produce proprio tale effetto discriminatorio. Infatti, alla luce dei presupposti introdotti dal Comune di Milano, un cittadino comunitario e un cittadino non comunitario (regolarmente presente in Italia con permesso unico di lavoro), a parità di ogni altra condizione, non godono dello stesso trattamento assistenziale.

Tale disparità di trattamento, in cui situazioni uguali sono disciplinate in modo diverso, origina esclusivamente dalla divergente cittadinanza dei soggetti interessati (da un lato i cittadini comunitari e dall'altro quelli non comunitari).

Per quanto attiene le modalità attraverso cui ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, si rileva che, alla luce dell'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 e della disciplina comunitaria di riferimento, l'unica possibile soluzione è quella di estendere il beneficio assistenziale denominato "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" *ai titolari di permesso unico lavoro e, anche i familiari non-comunitari di cittadini dell'Unione) a parità di condizioni con i cittadini italiani.*

Quanto detto costituisce la base anche per l'accoglimento della domanda relativa all'ordine al Comune di Milano:

*- di adottare, entro 15 giorni dal deposito della presente ordinanza, una apposita direttiva agli uffici periferici dell'amministrazione, affiggendo apposito avviso in tutti gli uffici comunali del settore;*





- di modificare il sito istituzionale nel senso di cui sopra;
- di inviare apposita informazione a tutti gli stranieri residenti che abbiano almeno tre figli.
- di pubblicizzare l'estensione dei destinatari del beneficio attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del sito internet del Comune di Milano

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto dell'intervenuto adeguamento in data successiva al deposito del ricorso da parte dei Comuni di Legnano e di Como.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara** cessata la materia del contendere sulle domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Comune di Como e del Comune di Legnano;
- accoglie** il ricorso di A.S.G.I. Associazioni Studi Giuridici sull'Immigrazione e APN – Avvocati per niente Onlus e per l'effetto:
  - accerta e dichiara** il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Milano consistente nell'aver introdotto requisiti non previsti dalla normativa sopra indicata per poter beneficiare del cd. "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori";
  - ordina** al Comune di Milano di eliminare la condotta discriminatoria attraverso l'estensione del beneficio assistenziale denominato "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" agli stranieri, regolarmente presenti in Italia, residenti nel Comune di Milano, che ne facciano domanda e che siano titolari di permesso unico lavoro e ai familiari non-comunitari di cittadini dell'Unione;
  - ordina** al Comune di Milano la pubblicizzazione dell'ampliamento del novero dei beneficiari del "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del proprio sito internet;
  - rigetta** ogni altra domanda formulata;
  - condanna i Comuni convenuti** alla rifusione delle spese di lite in favore di APN – Avvocati per niente Onlus, A.S.G.I. Associazioni Studi Giuridici sull'Immigrazione, che si liquidano rispettivamente, a carico del Comune di Milano nella misura di complessivi € 2.000,00 e del Comune di Legnano e di Como nella misura di complessivi € 500,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Milano, 19.11.2018

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Silvia Ravazzoni

